

**REGOLAMENTO (CE) N. 644/2004 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 2004****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 1086/2003 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1087/2003 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 1088/2003 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 1089/2003 <sup>(7)</sup> e (CE) n. 1090/2003 <sup>(8)</sup> il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria <sup>(9)</sup>, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta <sup>(10)</sup>, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

<sup>(7)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

<sup>(8)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

<sup>(9)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.